



Criteria per la conduzione degli scrutini finali approvati dal C.d.D.

aggiornamento 22 dicembre 2021

Criteria per la deroga al limite delle assenze

Fonte normativa DPR 122/09 (art. 14, comma 7)

“ai fini della validità dell'anno scolastico, ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, ... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

La C.M. 20 del 4 marzo 2011, indica fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

In conformità con la normativa, il Collegio dei Docenti del Liceo Pigafetta adotta i seguenti **criteria di deroga** al limite delle assenze:

1. Persistenti motivi di salute, sia fisici sia psicologici, documentati con certificato del medico di base, del medico specialista, dello psicologo, dei Servizi Sociali, anche per un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal DPR122/09.
N.B. La famiglia dovrebbe segnalare, fin dall'inizio dell'anno scolastico, i problemi di salute del figlio. La comunicazione va allegata al fascicolo personale; non sostituisce comunque i certificati che devono essere presentati di volta in volta.
2. Gravi motivi di famiglia (lutto, trasferimento, separazione dei coniugi, assistenza a familiari in gravi condizioni di salute), debitamente documentati mediante autocertificazione di un genitore, anche nel caso di studente maggiorenne.
3. Periodi di assenza di uno o più giorni, debitamente documentati dalla Associazione sportiva di riferimento, autorizzati dalla Dirigenza e notificati per tempo al Consiglio di classe, per la partecipazione individuale a campionati o eventi sportivi di carattere provinciale, regionale, nazionale, internazionale.
4. Periodi di assenza di uno o più giorni per partecipare ad attività musicali riferite ad associazioni culturali e/o conservatori musicali riconosciuti almeno a livello nazionale, autorizzate dalla Dirigenza e notificate per tempo al Consiglio di classe.
5. Permesso temporaneo di entrate posticipate o uscite anticipate, terapeutici o agonistici, sempre debitamente documentati e previamente autorizzati dalla Dirigenza e dal Consiglio di classe.
6. Entrate posticipate o uscite anticipate eccezionali e imprevedibili, autorizzate dalla Dirigenza, per motivi di trasporto.

I Consigli di classe sono inoltre titolati a valutare ponderatamente altri casi eccezionali e documentati, tra i quali ricomprendere anche casi di disagio psicologico, sociale o familiare, che rendono problematica la regolare frequenza. Tutte le casistiche descritte devono essere adeguatamente documentate e in ogni caso non devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Criteria di ammissione/non ammissione/sospensione del giudizio

Definizioni:

- *insufficienza* il voto pari a **5**;
- *insufficienza grave* il voto pari a voto **4**;
- *insufficienza gravissima* il voto inferiore a **4**.

Criteria:

- in presenza di valutazioni positive in tutte le materie, comportamento compreso, lo studente è **ammesso alla classe successiva**;
- in presenza di valutazioni negative il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, terrà sempre in considerazione **la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate** entro il 31 agosto, mediante lo studio personale svolto autonomamente;
- verrà deliberata la **sospensione del giudizio** quando:
 - il Consiglio di Classe, sulla base del profilo cognitivo e motivazionale dello studente, ravviserà una **reale** possibilità di recupero;
 - comunque con insufficienze in **non più di tre materie**, non tutte gravemente insufficienti (ad es. al massimo due 4 e un 5).
- Verrà deliberata la **non ammissione** alla classe successiva quando:
 - a. vi siano almeno tre insufficienze gravi [es: 4,4,4];
 - b. in ogni caso con più di tre insufficienze [es: 5,5,5,5];
 - c. vi siano insufficienze gravissime, in qualunque numero, che comunque fanno fondatamente ritenere al Consiglio di Classe, sulla base del profilo cognitivo e motivazionale dello studente, che non vi possa essere reale possibilità di recupero [es: 3,3].

Criteria di attribuzione del credito scolastico

Fonte normativa: D.Lgs. 62/2017.

In sede di scrutinio finale (di giugno o di agosto), viene attribuito il credito massimo della fascia di oscillazione, riportata in tabella, in presenza di almeno due dei seguenti requisiti:

- parte decimale della media dei voti $\geq 0,5$, in assenza di proposte di voto insufficienti;
- partecipazione attiva o significativa al dialogo educativo in classe;
- frequenza di attività integrative extracurricolari promosse dalla scuola;
- presenza di esperienze formative assimilabili agli "ex crediti formativi".

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$			
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Eccezionalmente, per il solo a.s. 2020/21, i crediti scolastici per la classe quinta sono attribuiti secondo quanto disposto dalle Ordinanze Ministeriali n. 53 e n. 54 del 3 marzo 2021 e relative Tabelle Allegate.

Eccezionalmente, per il solo a.s. 2020/21, il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri di integrazione dei crediti nello scrutinio finale dell'a.s. 2020/21, ai sensi dell'art. 4 c. 4 dell'OM 11/2020¹:

“il Consiglio di Classe può attribuire un punto integrativo di credito scolastico allo studente che, durante il corso dell'anno scolastico 2020/21, con riguardo agli esiti del Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), ha dimostrato di aver pienamente recuperato la mancanza di conoscenze e di competenze rilevate nel corso dello scrutinio finale dell'a.s. 2019/2020. Comunque, tale integrazione è attribuita sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente paragrafo e all'interno della fascia della media dei voti assegnati nello scrutinio finale dell'a.s. 2019/2020.”

¹ “Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti ... ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni ...[usuali] Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, ... nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, ... per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”.

Criteria per il riconoscimento delle esperienze formative assimilabili agli “ex crediti formativi”

L'introduzione del Curriculum dello Studente, dall'a.s. 2020/21, rende effettivo il superamento dell'istituto del “credito formativo” disciplinato dall'art. 12 del D.P.R. 323/1998, peraltro già superato dall'abrogazione ad opera del D.Lgs. 62/2017.

Tuttavia le attività precedentemente riconosciute come credito formativo rimangono un significativo elemento integrativo del percorso di studi e, pur non concorrendo all'attribuzione del punteggio finale, possono essere prodotte dallo studente (con adeguata documentazione) e validate dal Consiglio di Classe sulla base della rilevanza qualitativa riguardo alla formazione personale, civile e sociale dello studente.

Tale validazione, ridenominata “*presenza di esperienze formative assimilabili agli ex crediti formativi*”, è inoltre contemplata nel criterio d) per l'attribuzione del credito scolastico.

I settori o le attività interessate sono quelle già elencate dal decaduto Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, cioè:

*“esperienze acquisite **al di fuori della scuola di appartenenza**, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”*

purché **documentate, praticate con continuità o per un adeguato numero di ore** e comunque su valutazione del consiglio di classe.